

26 aprile 2017



CORRETTIVO APPALTI

Codice, resta il nodo subappalto

Il Sole 24 Ore pag. 13 del 26/04/2017

MANOVRA

Ecco il testo in Gazzetta (due settimane dopo il Consiglio dei ministri)

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 26/04/2017

Anche professionisti e Pmi nella rete dello split payment

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 26/04/2017

Locazioni brevi (fino a 30 giorni): è arrivata la tassa

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 26/04/2017

Per le opere di Cortina 2021 Commissario e procedure semplificate

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 26/04/2017

PROFESSIONI

Split payment ad ampio raggio

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 26/04/2017

Professioni, tesoro da 300 mln

Italia Oggi pag. 28 del 26/04/2017

DETRAZIONI IVA

Detrazioni Iva, la stretta penalizza di più i «trimestrali»

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 26/04/2017

COMPENSAZIONI

Compensazioni, subito il visto oltre 5mila euro

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 26/04/2017

CONTENZIOSO

Sanatoria liti senza previsioni

Italia Oggi pag. 29 del 26/04/2017

RISPARMIO ENERGETICO

Risparmio energetico, da oggi le domande per 100 milioni di euro alle imprese del Sud

www.edilportale.com del 26/04/2017

SCUOLA/LAVORO

La gomma plastica cerca periti

Il Sole 24 Ore pag. 9+11 del 26/04/2017

Contratti pubblici. Le reazioni di imprese e professionisti al correttivo al Dlgs 50/2016 in via di pubblicazione

Codice, resta il nodo subappalto

Bene le semplificazioni sulle gare, svolta per compensi ai progettisti

Giuseppe Latour

ROMA

Un nodo da sciogliere: la questione del subappalto. Una norma sulla quale vigilare: l'appalto integrato. E molti punti positivi. Il correttivo al Codice appalti si prepara ad arrivare in Gazzetta ufficiale, cristallizzando centinaia di modifiche al Dlgs n. 50 del 2016: la pubblicazione potrebbe arrivare già tra oggi e domani. Facendo scattare uno degli aggiustamenti più attesi: dall'entrata in vigore, infatti, partiranno dodici mesi nei quali le Papotranno mandare in gara i loro definitivi approvati prima del 19 aprile del 2016. Resta, poi, aperta la questione del potere di raccomandazione dell'Anac. Sarà cancellato per essere ripristinato in Parlamento dalla manovra.

Il giudizio generale del mercato è tutto nelle parole del presidente Ance, Gabriele Buia: «Diamo atto al legislatore di aver adottato molte soluzioni positive». Nel merito, piacciono la decisione di modificare i criteri per la qualificazione delle imprese, l'innalzamento del tetto pubblico per il Ppp, la conferma del vincolo al 20% di utilizzo dell'in-house per le concessionarie. Anche se qualcosa potrebbe

migliorare: «Va eliminato - prosegue Buia - il criterio del massimo ribasso, che non può e non deve essere utilizzato dalle amministrazioni per aggiudicare le gare in quanto esiste il metodo antiturbativa». Ma è il subappalto a lasciare dubbi. «Qualche miglioramento c'è stato ma rimangono numerose criticità che peraltro sono in netto contrasto con quanto previsto dalla disciplina europea».

Anche per Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie, federazione delle imprese elettrotecniche ed elettroniche, il subappalto resta critico: «Peccato che non ci siano state correzioni. Speravamo fosse risolta la questione dell'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori che si applicasse il limite del 30% alla categoria prevalente». Per il resto, è piaciuta molto «l'attenzione verso i criteri ambientali e di efficienza energetica, premiando le tecnologie che consentono risparmi, sia nella progettazione che nella fase di manutenzione». Sul subappalto, comun-

que, va sottolineato che la scelta di non stravolgere il codice è piaciuta invece molto ad altri soggetti della filiera, come Assital, che

rappresenta le imprese impiantistiche. Ne parla il direttore generale Giancarlo Ricciardi: «Vietare il subappalto oltre la soglia del 30% è essenziale per assicurare la qualificazione degli operatori che

partecipano alle gare. Siamo soddisfatti che il Governo abbia mantenuto uno dei passaggi più innovativi del decreto». Anche per il presidente di Cna impianti, Carmine Battipaglia, si tratta di «una decisione intelligente e sensata».

In materia di progettazione prevalgono i giudizi positivi. Su tutti, quello relativo all'applicazione obbligatoria del Dm parametri per calcolare gli importi a base di gara. Lo sottolinea Giorgio Lupoi, vicepresidente dell'Oice, l'associazione delle società di ingegneria e architettura: «Era per noi il punto di partenza, fondamentale per avere gare di qualità». Qualcosa, però, manca: «Ci sarebbe piaciuto che gli stessi livelli di esperienza chiesti al mercato per progettazione e direzione lavori fossero ritenuti imprescindibili per gli affidamenti ai tecnici interni». Sull'appalto integrato è «molto positivo che sia stato ribadito il principio generale dell'affidamento dei lavori sulla base dell'esecutivo», anche se sulla norma

che prevede il recupero dei vecchi definitivi bisognerà «effettuare un serio monitoraggio».

Al Consiglio nazionale degli ingegneri, come spiega il tesoriere Michele Lapenna, piace la norma sui corrispettivi: «È una vittoria, perché riapre il tema dell'equo compenso». Bene l'assetto finale sull'appalto integrato: «È un compromesso che ci sta bene, ma adesso vigileremo sull'attuazione della novità». Resta aperta la questione dell'iscrizione all'albo dei progettisti interni. «È stata ignorata l'importanza, segnalata dal Rete delle professioni tecniche, dell'aggiornamento professionale obbligatorio previsto dalla nuova normativa». Per gli architetti sono, poi, centrali le limature fatte sui concorsi, come dice il vicepresidente del Consiglio nazionale, Rino La Mendola: «Il correttivo alleggerisce notevolmente il numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l'onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro 60 giorni dalla proclamazione». Anche se, su questo punto, «permangono alcune criticità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSTRUTTORI

Buia (Ance): passi avanti in materia di subaffidamenti ma rimangono numerose criticità operative e contrasti con le norme Ue

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Lupoi (Oice): sulla norma che prevede il recupero dei vecchi progetti definitivi sarà necessario effettuare un serio lavoro di monitoraggio



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

26 Apr 2017

Manovra/2. Ecco il testo in Gazzetta (due settimane dopo il Consiglio dei ministri)

Marco Rogari e Gianni Trovati

Prima di approdare finalmente in «Gazzetta Ufficiale», dove ha assunto il nome di decreto legge 50/2017, il testo della manovrina ha subito un'altra, importante modifica: nella versione definitiva, dopo il passaggio al Quirinale per la firma del Capo dello Stato, non ha trovato infatti spazio la norma "interpretativa" che ha provato a cancellare ex post l'arretrato di Ici, Imu e Tasi a carico delle piattaforme petrolifere. Sul punto, quindi, torna a valere la parola della Cassazione, che in due sentenze (3618 e 19510 del 2016) ha dato ragione ai Comuni costieri stabilendo che le trivelle devono pagare le tasse immobiliari arretrate: un contenzioso, quello fiorito intorno alle 119 piattaforme petrolifere censite nel mare italiano, che vale almeno 300 milioni di euro, e che abbraccia tutte le imposte fino al 2016, quando le trivelle sono alla fine rientrate nell'esenzione prevista per i «macchinari imbullonati» delle imprese. La norma prima inserita e poi espunta dalla manovrina era qualificata come «interpretativa», e mirava quindi a cancellare ex post i tributi, ma anche per il contrasto netto con la Cassazione non è sopravvissuta al vaglio dei tecnici.

Nel proprio assetto definitivo, il maxi-decreto con la manovrina conferma le cifre dei "compiti a casa" chiesti da Bruxelles: il valore della correzione è di 3,4 miliardi sul piano strutturale, vale a dire i due decimali di Pil al centro da mesi del confronto fra Roma e la Ue, mentre scende a 3,1 miliardi ai fini dell'indebitamento Pa (si veda Il Sole 24 Ore di domenica). A spiegare la forbice è il diverso trattamento che la commissione riserva alle misure «una tantum», a partire da quelle che compongono il ricco pacchetto di interventi destinato alle aree terremotate: un pacchetto che nel suo complesso poggia sull'attivazione del fondo triennale da un miliardo all'anno per finanziare gli sconti fiscali e le attività per la ricostruzione.

Il peso strutturale della manovra ha permesso al governo di avviare l'opera di sminamento delle clausole di salvaguardia Iva che pesano sui conti del prossimo anno (come anticipato sul Sole 24 Ore di domenica): grazie alla "manovrina", infatti, il peso degli aumenti Iva comincia a scendere da 19,6 a 15,2 miliardi, con la conseguenza che la dinamica prevista per le aliquote viene ripensata. Per quella "agevolata" del 10%, l'incremento 2018 viene limitato all'11,5% invece di puntare al 13%, mentre per l'aliquota ordinaria del 22% la storia è più complessa: manovrina alla mano, dovrebbe passare al 25% nel 2018, al 25,4% nel 2019 per poi scendere al 24,9% nel 2020 e trovare pace al 25% dal 2021. A completare il quadro c'è lo slittamento al 2019 del ritocco delle accise, altro capitolo delle clausole.

Basta questa strana altalena del prelievo, che sarebbe ovviamente ingestibile all'atto pratico, a mostrare comunque che la manovrina rappresenta solo un primo passo nello sforzo di superamento delle clausole di salvaguardia, il cui impegno è stato appena ribadito nel Def: resta il fatto che per la prima volta il governo interviene sulle prossime scadenze non con la sterilizzazione, ma con la previsione esplicita di un aumento, anche se meno corposo di quello

“originale”, con una mossa che sicuramente riaprirà il dibattito di queste settimane sulle sorti dell'imposta sul valore aggiunto.

Sul lato delle spese, si attesta a quasi 600 milioni il taglio previsto ai budget dei ministeri, accompagnato da una mini-rimodulazione del credito d'imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno (la “Visco-Sud”).

Da segnalare, poi, la conferma del fatto che la rottamazione delle liti fiscali sarà aperta a tutti, e non sarà dunque limitata a chi ha già aderito alla definizione agevolata delle cartelle (come previsto dalle prime bozze per le imposte interessate dal primo round delle rottamazioni). Resta però il fatto che, come accaduto a suo tempo con il collegato fiscale, anche questa definizione agevolata dimentica tutte le controversie relative ai tributi locali: proprio l'esperienza di dicembre mostra che sarà probabilmente il Parlamento a completare l'opera, lasciando all'autonomia regolamentare dei Comuni la scelta se prevedere o meno la chiusura facilitata delle “loro” liti.

Non sarà questo, comunque, l'unico tema all'attenzione dei parlamentari: anzi, i venti pre-elettorali che soffiano forti dalle parti dei palazzi della politica lasciano presagire il più classico degli assalti a quello che potrebbe rivelarsi come l'ultimo treno prima della manovra e/o del voto.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

26 Apr 2017

Manovra/5. Anche professionisti e Pmi nella rete dello split payment

Marco Mobili e Gianni Trovati

Saranno 310mila imprese, soprattutto piccole e piccolissime, a dover garantire un miliardo abbondante di Iva in più quest'anno e 1,5 annui dal 2018, con l'allargamento dello split payment previsto dalla manovrina. Alla platea si aggiungono poi i professionisti, finora esclusi anche perché già sono soggetti alla ritenuta alla fonte sui loro compensi, ma da loro l'Erario si aspetta non più di 35 milioni quest'anno e 70 milioni all'anno dal 2018: una cifra non enorme, destinata ad alimentare gli argomenti di chi in Parlamento proporrà sicuramente di tornare a escluderli dallo split. Nei numeri della relazione tecnica che accompagna il decreto con la manovrina, da oggi all'esame della Camera, si disegna una maxi-operazione su Iva e imposte dirette che trasforma imprese e professionisti in prestatori di liquidità alle casse pubbliche. Solo dallo split, cifre ufficiali alla mano, il prestito vale 3,8 miliardi all'anno, ma al conto si aggiungono gli effetti della stretta alle compensazioni che oltre all'Iva coinvolge Irap, Irpef e addizionali.

Sullo split payment il Dl 50/2017 prevede quattro estensioni della «scissione contabile», il meccanismo che già oggi impone ai fornitori della Pa di incassare fatture senza Iva perché questa viene versata direttamente all'Erario. Dal 1° luglio lo stesso sistema si applicherà ai fornitori delle imprese controllate in via diretta o indiretta dallo Stato, a quelle degli enti locali e alle società quotate nel Ftse Mib. Oltre alle aziende fornitrici, e qui c'è il quarto ampliamento, il meccanismo coinvolgerà le «prestazioni di lavoro autonomo». Ognuna di queste mosse è accompagnata da numeri diversi, ma tutte partono dallo stesso presupposto. Secondo gli indici di «fedeltà fiscale» elaborati dal Fisco sulla base dello spesometro, risulterebbe che le società pubbliche hanno una propensione all'evasione Iva molto inferiore rispetto a quella dei loro fornitori, e anche le private quotate si mostrerebbero più attente ai versamenti rispetto alle imprese con cui hanno rapporti commerciali. Di conseguenza, far gestire l'Iva a società pubbliche e grandi aziende dovrebbe ridurre l'evasione. Il recupero strutturale (70 milioni all'anno dai professionisti, 829 dai fornitori delle società statali, 119 da quelli delle aziende locali e 517 da quelli delle quotate; nel 2017 i valori si dimezzano perché lo split è applicato per sei mesi) sono però solo una quota dell'Iva "mossa" dal meccanismo. La nuova platea, spiega la relazione tecnica, girerà all'Erario 5,3 miliardi all'anno: 1,5, cioè poco meno del 30%, è evasione recuperabile, mentre i 3,8 miliardi che restano sono appunto il prestito che dovrà tornare ai contribuenti come rimborsi e compensazioni.

Da qui l'importanza della garanzia sul fatto che rimborsi e compensazioni procedano con la stessa "efficienza" delle misure anti-evasione, garanzia chiesta anche dalla commissione Ue per dare il via libera definitivo al nuovo split. Prospettiva analoga è quella offerta dalle nuove regole sulle compensazioni, che abbassano da 15mila a 5mila euro l'obbligo del visto di conformità e impongono anche per le imposte dirette di attendere la dichiarazione prima di poter compensare i propri crediti fiscali. Da qui l'Erario si aspetta quasi un miliardo nei mesi che

rimangono del 2017, e 1,93 miliardi all'anno dal 2018. Le entrate del maxi-decreto permettono una prima sterilizzazione parziale delle clausole di salvaguardia fiscali per i prossimi anni. Nel biennio 2018-2019 i potenziali aumenti di Iva e accise vengono disinnescati complessivamente per 8,2 miliardi: 3,82 miliardi nel 2018 sui 19,57 necessari per lo stop totale e 4,36 miliardi nel 2019 sui 23,25 lasciati in eredità dall'ultima legge di Bilancio. A questo punto, pertanto, per azzerare in toto le clausole il Governo dovrà individuare misure alternative per 15,74 miliardi il prossimo anno e 18,88 miliardi nel 2019.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

26 Apr 2017

Manovra/3. Locazioni brevi (fino a 30 giorni): è arrivata la tassa

Massimo Frontera

L'obiettivo dichiarato è stanare l'evasione fiscale sui contratti di locazione breve fra privati stipulati anche attraverso l'utilizzo di piattaforme on line, prevalentemente riferiti ad appartamenti in luoghi turistici. La tassa "Arbnb" è riportata all'articolo 4 della manovrina, appena pubblicata in «Gazzetta».

La misura richiede un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà, tra l'altro, dare indicazioni «relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario». L'Agenzia delle Entrate dovrà inoltre stipulare «convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali».

Per l'imposta sul reddito da «locazione breve» - la cui durata massima viene appunto definita dalla manovra fino a 30 giorni - si potrà scegliere tra il regime ordinario (cioè in aggiunta al reddito Irpef) e tra la più conveniente aliquota fissa del 21%, cioè la cosiddetta cedolare secca. In questo caso il proprietario deve darne comunicazione preventiva al conduttore con lettera raccomandata. «Secondo l'Agenzia delle entrate - segnala Confedilizia - per i contratti di durata complessiva nell'anno inferiore a 30 giorni, tale comunicazione non è necessaria».

L'associazione dei proprietari immobiliari segnala inoltre che «i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi dei contratti interessati, devono operare - in qualità di sostituti di imposta - una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedere al relativo versamento. Se non viene esercitata l'opzione per la cedolare, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto».

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

26 Apr 2017

Manovra/4. Per le opere di Cortina 2021 Commissario e procedure semplificate

A. Arona, G. Latour, M. Frontera

Commissario straordinario e conferenza di servizi accelerata per le opere dei Mondiali di sci di Cortina 2021, anche se ci sono ancora quattro anni di tempo. Procedure più flessibili per i progetti di impianti sportivi (modifiche alla norma-stadi del 2013). Plit payment Iva allargato anche ai professionisti (nonostante le proteste dei giorni scorsi). Anticipo di risorse per l'avvio dei lavori propedeutici alla Torino-Lione.

Oltre alle misure principali (Anas, ferrovie, terremoto), illustrate in altri servizi, vediamo ora una serie di norme "sparse", riguardanti edilizia e trasporti, contenute nel decreto legge "manovra", n. 50 24 aprile 2017.

Mondiali di Sci Cortina 2021

L'obiettivo è l'organizzazione in tempi certi della finale di coppa del mondo di sci nel marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino nel febbraio 2021, che si terranno entrambi a a Cortina d'Ampezzo. In base all'**articolo 61 del decreto legge 50/2017, un Dpcm dovrà nominare**, «sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo», **un Commissario**.

Questi i suoi compiti: a) progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;

b) progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;

c) progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;

d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva.

Entro 30 giorni dalla nomina il Commissario dovrà predisporre un «Piano degli interventi», con elenco degli interventi, costi e tempi di realizzazione.

«Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano» di cui sopra, il Commissario - entro 30 giorni dalla trasmissione del piano - dovrà convocare una **conferenza di servizi, simultanea e sincrona, con tempi dimezzati** rispetto a quelli della legge 241/1990 modificata dai decreti Madia 2016.

«**All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale ... sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione**

espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile».

Il Commissario **può inoltre poteri sostitutivi**, «per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata ».

Split payment: versamento diretto allargato ai professionisti (articolo 1)

Sul fronte della tassazione, la rimodulazione delle modalità di riscossione dell'Iva è uno dei pezzi più incisivi della manovra. Al centro di tutto c'è lo split payment, l'istituto che prevede il pagamento diretto dell'Iva da parte della pubblica amministrazione all'erario, senza passare dal fornitore. E' un meccanismo pensato in chiave di contrasto all'evasione che, però, ha l'effetto collaterale di privare il contribuente di liquidità preziosa. Il decreto legge n. 50 del 2017 interviene sulle società partecipate ma non solo: viene eliminata l'eccezione che escludeva dallo split payment "i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito". In altre parole, con questa modifica anche i professionisti che lavorano con la Pa dovranno passare dallo split payment.

Tagli ai ministeri: sforbiciata da 41 milioni per il Mit (articolo 13)

"Le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei ministeri, di cui all'elenco allegato al presente decreto, sono ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati in termini di competenza e cassa". Nella manovra arriva anche una sforbiciata per diversi dicasteri: vale in totale 460 milioni di euro. Dopo il ministero dell'Economia (primo per distacco con quasi 247 milioni di risparmi), la potatura più rilevante riguarda il Mit, che dovrà limare poco più di 41 milioni di euro dalle sue dotazioni finanziarie. Ben 24 milioni arriveranno dalla missione 13 del bilancio, riservata al "diritto alla mobilità e allo sviluppo dei sistemi di trasporto": sono i contributi pubblici per gli investimenti. I più penalizzati, con un taglio di oltre dieci milioni, sono autotrasporto e intermodalità. Dalla missione 14 (infrastrutture pubbliche e logistica), che contiene soprattutto i finanziamenti per le opere strategiche, saranno tagliati altri 12 milioni. Il ministero dell'Ambiente lascia per strada 6,6 milioni.

Piste ciclabili: il sistema nazionale passa da quattro a dieci infrastrutture (articolo 52)

Si allarga la famiglia del sistema nazionale di ciclovie turistiche, messo in piedi dalla legge di Stabilità del 2016 per la prima volta. In quella norma tra i nodi prioritari venivano inseriti i percorsi Verona-Firenze (Ciclovie del Sole), Venezia-Torino (Ciclovie VenTo), da Caposele (Avellino) a Santa Maria di Leuca (Lecce) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovie dell'acquedotto pugliese) e il Grande raccordo anulare delle biciclette (Grab di Roma). Adesso, l'elenco si allunga con altre opere: la ciclovie del Garda, la ciclovie Trieste- Lignano Sabbiadoro-Venezia, la ciclovie di Sardegna, la ciclovie Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), la ciclovie Tirrenica e la ciclovie Adriatica. Si passa, quindi, da quattro a dieci infrastrutture.

Torino-Lione, anticipo dei fondi

All'articolo 47 comma 9 si stabilisce che «Nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ai fini dell'avvio della realizzazione dell'opera con le modalità» dei "lotti costruttivi", è possibile avviare le opere anticipate utilizzando le risorse (2.940 milioni di euro) stanziati dalla legge di Stabilità 2013 per completare il finanziamento dell'opera («sono autorizzate le attività propedeutiche all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 allo scopo finalizzate a legislazione vigente»).

Costruzione impianti sportivi (Stadi) (articolo 62)

Un articolo della manovra viene dedicato alla procedura che riguarda la riconversione o la nuova costruzione (con demolizione) di impianti sportivi. Si prevede la possibilità di ricostruzione liberamente con diversa volumetria e sagoma, anche con realizzazioni a destinazione diversa da quella sportiva. Ammessa anche la possibilità di cedere il diritto di superficie e il diritto di usufrutto rispettivamente fino a 90 e 30 anni di beni pubblici per il «raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Split payment ad ampio raggio

Non solo professionisti, il regime si estende alle prestazioni di agenzia e intermediazione

Dal 1° luglio 2017 lo **split payment** amplia la sfera applicativa sia per gli **acquirenti di beni e servizi** sia per i **cedenti e prestatori di beni e servizi**.

I nuovi destinatari

I nuovi destinatari possono essere raggruppati in tre sottoinsiemi: enti e società appartenenti alla Pa (comma 1 dell'articolo 17-ter del Dpr 633/72); società controllate da Presidenza del Consiglio, ministeri ed enti territoriali (nuovo comma 1-bis); società quotate (lettera d del comma 1-bis).

Nel primo gruppo ci sono le Pa definite all'articolo 1, comma 2, della legge 196/09 (enti e società nell'elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre). Vi sono enti pubblici in precedenza esclusi dallo split, quali gli enti di ricerca, ma anche società pubbliche, come Sogei e Consip, e authority come Anac, Agcom e Consob.

Il secondo gruppo è costituito dalle controllate, non solo da ministeri e Presidenza del Consiglio, ma anche da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di comuni. Si deve trattare di controllo diretto, ai sensi dei numeri 1) e 2) dell'articolo 2359 del Codice civile e cioè di società in cui i predetti enti dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o comunque sufficienti per orientare le decisioni. Destinatari di split anche le società controllate direttamente o indirettamente (con la maggioranza dei voti di assemblea ordinaria) dalle società sopra menzionate.

Del terzo gruppo fanno parte le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB. Con decreto Mef potrà essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

I nuovi soggetti obbligati

Altra novità deriva dall'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17-ter del Dpr 633/72, che oggi dispone che lo split non trovi applicazione per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte: il caso più frequente è quello dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma non dobbiamo dimenticare le prestazioni di agenzia e di intermediazione, le cessioni di brevetti e altre fattispecie per le quali il Dpr 600/73 prevede l'obbligo, per il committente, di operare ritenuta a titolo d'imposta o di acconto ai fini Irpef o Ires. L'abrogazione del comma 2 coinvolgerà nel regime dello split tutti i soggetti per le fatture emesse nei confronti dei destinatari indicati dalla norma, senza operare distinzioni per coloro che oggi ne sono esclusi in quanto emettono fatture con assoggettamento a ritenuta.

Il meccanismo

Lo split payment non determina mutamenti in ordine al debitore dell'imposta; concettualmente si tratta di fattispecie giuridicamente distinta rispetto al reverse charge, ove viene operata un'inversione del debitore dell'imposta nei confronti dell'Erario: in pratica, è un diverso meccanismo di riscossione dell'imposta da parte dell'Erario, meccanismo che però non muta il rapporto d'imposta. Tanto è vero che, in caso di accertamento (ad esempio per omessa o irregolare fatturazione), l'Erario si rivolgerà sempre al cedente/prestatore e non all'acquirente/committente (sul quale permane, se è soggetto passivo Iva, l'obbligo di regolarizzazione); il soggetto cedente accertato potrà, al ricorrere delle condizioni, esercitare rivalsa sul cliente.

Sotto il profilo operativo, lo split payment implica la necessità di modificare le modalità di emissione delle fatture e della liquidazione dell'Iva: l'Iva continuerà a essere esposta in fattura dal cedente/prestatore, ma non verrà da questi incassata e dunque non genererà imposta da versare all'Erario; le fatture non saranno più emesse con Iva a esigibilità immediata o differita, ma in regime di «scissione dei pagamenti». Nel caso di fatture elettroniche trasmesse a mezzo SdI dovrà essere compilato con «S» lo specifico campo; per le fatture cartacee dovrà essere esposta la dicitura «scissione dei pagamenti». Salvo diverse indicazioni normative, sarà coinvolto anche chi ha optato per l'Iva per cassa; essi, con ogni probabilità, perderanno gran parte del beneficio nella misura in cui emettono fatture verso soggetti destinatari di split. Solo professionisti e imprese in regime forfettario o dei minimi non saranno toccati dal problema in quanto le loro fatture non recano addebito di Iva.

I destinatari delle fatture non dovranno versare l'Iva al fornitore ma all'Erario. In proposito, il Dm 23 gennaio 2015 aveva individuato due meccanismi in quanto i soggetti destinatari erano tutti enti non commerciali. Ora, mutuando i predetti meccanismi, società ed enti commerciali e non commerciali dovranno far confluire come Iva a debito nella propria liquidazione mensile l'imposta esposta nelle fatture ricevute e contestualmente esercitare, laddove esercitabile, il

L'EFFETTO

COLLATERALE Chi ha optato per il regime dell'Iva per cassa perderà gran parte dei benefici nelle fatture emesse verso soggetti destinatari di «split»

diritto alla detrazione della stessa come Iva acquisti. Gli enti non commerciali senza partita Iva dovranno invece versare all'Erario l'Iva esposta nelle fatture ricevute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Parodi

Benedetto Santacroce

MANOVRA CORRETTIVA/ I tecnici stimano un recupero dalla categoria di 35 mln nel 2017

Professioni, tesoro da 300 mln

È il valore dello split payment sul lavoro autonomo

DI CRISTINA BARTELLI

Un tesoretto da 300 mln di euro dallo split payment verso i professionisti. È questa la stima del gettito Iva dal totale acquisti di prestazioni di lavoro autonomo delle p.a. che emerge dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto legge 50/2017 (manovra correttiva) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95/2017.

Il totale acquisti di prestazioni di lavoro autonomo è quantificato in oltre due miliardi a cui, scrivono i tecnici del ministero dell'economia, corrisponde un'Iva di circa 300 mln di euro. «Considerando», si legge nel documento, «l'entrata in vigore della disposizione il 1° luglio, per il 2017, si stima un recupero di 35 mln di euro». Il totale complessivo della misura contenuta nell'articolo 1 del dl 50, che prevede un'estensione dello split payment a più soggetti, è fissato a 1 mld nel

2017 che sale a 1,5 dal 2018.

La misura, in buona sostanza, estende l'ambito soggettivo dello split payment ai soggetti finora esclusi ma rientranti nel conto consolidato della pubblica amministrazione, alle società controllate dalla pubblica amministrazione centrale, le società quotate secondo l'indice Ftse Mib e i lavoratori autonomi. Dal 1° luglio tutti questi soggetti che emetteranno fattura vedranno la quota parte Iva trattenuta dalla pubblica amministrazione, avendo dunque in tasca meno risorse finanziarie.

In particolare i lavoratori autonomi sembrano essere una gallina dalle uova d'oro, almeno a leggere le proiezioni dei tecnici del ministero dell'economia sull'impatto della misura nei loro confronti. «Per valutare gli effetti sul gettito Iva dell'estensione dello split payment agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo si assume», si legge nel documento, «analogamente al caso

dell'estensione ai soggetti rientranti nel conto consolidato della p.a., un recupero di entrate Iva simile a quello che si è verificato sugli altri acquisti delle pubbliche amministrazioni che già rientrano nel meccanismo dello split payment».

Lequivalenza parte da una previsione nei confronti dei professionisti di un fatturato per circa 2 miliardi di euro cui corrisponde un'Iva che i professionisti non vedranno più, corrisposta ma trattenuta dalla controparte p.a., di circa 0,3 mld di euro. Un recupero per lo stato (considerata l'entrata in vigore della norma al 1° luglio) di circa 35 mln (70 mln di euro su base annua).

Il recupero Iva, al netto di compensazioni e rimborsi, è dunque calcolato, per tutti i soggetti obbligati dalla manovra allo split payment, nel 2017 in 45 mln di euro e a regime, nel 2018 e nel 2019 rispettivamente in 90 milioni annui.

—© Riproduzione riservata—

Compensazioni indebite, previsto taglio del 30%

Un taglio del 30% sulle compensazioni fiscali che vale 1,9 mld di euro (mettendo insieme i riflessi sulle soglie e gli adempimenti Iva, sulle soglie Ires, Irap, Irpef e crediti RU). A questo punta l'abbattimento della soglia delle compensazioni senza visto di conformità da 15 mila a 5 mila euro contenuto nell'articolo 3 del dl 50/2017 sul contrasto alle indebite compensazioni. Una previsione che si rifà agli effetti ottenuti dalla prima consistente stretta sulle compensazioni introdotta, così come ricorda la stessa relazione tecnica alla manovra correttiva, nel 2009 (dl78/2009). Secondo le analisi dei tecnici del ministero dell'economia si devono applicare gli stessi tassi di variazione delle compensazioni Iva che si sono avute nel biennio 2011-2012. Per la relazione tecnica si deve valutare una riduzione delle sole compensazioni Iva pari a 415 mln di euro. Questo dato arriva prendendo in considerazione il dato del biennio 2015-2016 per le fasce di importo sulle compensazioni Iva. Nel biennio, tra 1 e 5.000 euro si sono avuti 1,5 mld di richieste all'erario sul fronte dell'imposta sul valore aggiunto ipotizzando una riduzione di 475 mln di euro. «Considerato», scrivono i tecnici, «che la proposta di modifica normativa non interviene sulla soglia di credito utilizzato in compensazione al di sopra della quale diviene obbligatoria la presentazione preventiva della dichiarazione in via prudenziale», alla voce Iva si dimezza l'effetto positivo a 208 mln.

Cristina Bartelli

RECUPERO IMPOSTA

Detrazioni Iva, la stretta penalizza di più i «trimestrali»

Tempi stretti per annotare i documenti d'acquisto ed esercitare il diritto alla **detrazione dell'Iva** con l'entrata in vigore della manovrina. La modifica potrebbe mettere a repentaglio il recupero dell'imposta se non ci si adegua alle **nuove tempistiche, decisamente ridotte** rispetto a quelle cui sono abituati gli operatori.

Con la modifica apportata dal Dl 50/2017 all'articolo 19 del Dpr 633/1972 il **diritto alla detrazione** dell'imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati potrà essere esercitato al più tardi **con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**, e non più con quella relativa al secondo anno successivo.

Nessuna modifica è invece prevista in relazione al rapporto tra detrazione ed esigibilità: il diritto alla detrazione continuerà a essere ancorato al momento in cui l'imposta diviene esigibile.

Contestualmente viene adeguato l'articolo 25 del decreto Iva prevedendo che i documenti d'acquisto debbano essere annotati nel relativo registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Dal lato pratico, se non verranno apportate modifiche in sede di conversione, bisognerà rispettare le nuove tempistiche per non vedersi sfumare la possibilità di recuperare l'imposta. Questo comporterebbe, ad esempio, che le fatture di acquisto datate dicembre 2017 dovranno essere annotate entro il 30 aprile 2018 (termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2017), ossia avendo a disposizione circa quattro mesi, nella speranza di una consegna puntuale da parte del fornitore (e fermo restando la distonia con il maggior termine per la regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97).

Le modifiche potrebbero avere effetti particolarmente penalizzanti per i soggetti che liquidano l'imposta con periodicità trimestrale. Potrebbe infatti accadere che la fattura "dimenticata", relativa al quarto trimestre, venga "rinvenuta" solamente a maggio in fase di raccolta dei documenti per la liquidazione del primo trimestre dell'anno successivo, e quindi oltre il termine ultimo per esercitare la detrazione. Si pone quindi il dubbio circa la compatibilità delle citate norme, così novellate, con le disposizioni comunitarie.

Sul punto si può osservare che l'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE stabilisce solamente che il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile. Come confermato anche nella sentenza della Corte Ue del 28 luglio 2016 (relativa alla causa C-332/15, Del Ferro), il diritto alla detrazione va esercitato, in linea di principio, durante lo stesso periodo in cui esso è sorto, ossia nel momento in cui l'imposta diviene esigibile.

Resta quindi da capire se, come già ammesso dalla Corte di giustizia in relazione al vecchio termine «biennale» entro cui esercitare la detrazione (sentenza dell'8 maggio 2008, relativa alle cause riunite C-95/07 e C-96/07, caso Ecotrade), il nuovo termine, oltre il quale non si potrebbe procedere col «recupero» dell'imposta, sia compatibile con i principi di neutralità ed effettività.

Ciò che invece pare evidentemente in contrasto coi predetti principi è la totale assenza di una disciplina transitoria, ovvero di una previsione circa l'esercizio del diritto alla detrazione in relazione ai documenti precedenti al 2017, ma non ancora registrati. La norma, così scritta, precluderebbe (ma così non può essere) la detrazione della relativa imposta, visto che con le nuove tempistiche la detrazione avrebbe dovuto essere esercitata entro febbraio, ossia prima ancora dell'entrata in vigore delle modifiche.

Il risultato è quello dell'evidente violazione del principio di effettività, visto che non si tratterebbe solamente di rendere (eccessivamente) difficile l'esercizio del diritto alla detrazione, bensì di renderlo impossibile. Si rende quindi necessario, ad avviso di chi scrive, una modifica mirata quanto meno alla rimozione di tale effetto in sede di conversione del decreto. Sarebbe inoltre auspicabile anche una revisione del termine entro cui esercitare la detrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Balzanelli

Massimo Sirri

TEMPI RIDOTTI Il diritto alla detrazione va esercitato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto e non in quella del secondo anno successivo

Compensazioni, subito il visto oltre 5mila euro

Per i titolari di partita Iva scatta l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate

Compensazioni con visto di conformità per gli importi superiori a 5mila euro. Per i **titolari di partita Iva**, sarà possibile compensare solo tramite l'**utilizzo dei servizi telematici** forniti dall'agenzia delle Entrate (F24 web, F24 on line, F24 cumulativo, F24 addebito unico). Queste le misure del **DL 50/2017** per contrastare le indebite compensazioni tributarie.

Visto di conformità

Il nuovo limite introdotto, prevede la riduzione del tetto da 15mila a 5mila euro per l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap che chiudono a credito. Nessuna novità sul modello Iva TR, in caso di utilizzo del credito Iva trimestrale in compensazione orizzontale, per il quale non c'è obbligo di apposizione del visto. Sul rimborso Iva invece il visto di conformità è obbligatorio per gli importi superiori a 30mila euro.

Per le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto legge 179/2012 rimane il limite più alto pari a 50mila euro per l'apposizione del visto di conformità relativamente alla dichiarazione Iva a credito. Nessuna novità, poi, sull'invio preventivo della dichiarazione in ambito imposte sui redditi. È sempre possibile utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione per pagare le imposte in scadenza già dall'inizio del periodo d'imposta in cui matura il credito e poi inviare la dichiarazione munita di visto entro il termine ordinario.

L'obbligo di vistare la dichiarazione sussiste, ancora, solo nel caso in cui si intenda compensare orizzontalmente il credito sopra quota 5mila euro; in caso contrario nessuno obbligo si pone in tal senso anche qualora il credito indicato nel modello dovesse essere superiore alla nuova soglia.

Entrata in vigore

Il DL 50/2017 non contiene specifiche disposizioni sulla decorrenza della nuova stretta in tema di compensazioni, che quindi entra in vigore da subito. Ancora una volta, quindi, cambiano le regole in corsa e questo potrebbe rappresentare un problema, in particolare per le compensazioni da eseguirsi già nei prossimi giorni.

Ma se in materia di Iva le incognite sono destinate a essere rimandate all'anno prossimo, in tema di imposte dirette la soluzione va trovata in fretta. È ipotizzabile che, come già avvenuto in occasione dell'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, del DL 66/2014 che aveva introdotto nuove e più rigide regole in tema di compensazioni (a partire dal 1° ottobre 2014), l'agenzia delle Entrate possa intervenire fornendo utili indicazioni al fine di guidare il transito alle nuove regole.

In ogni caso, nell'attesa, sarà necessario adeguarsi vistando il modello Redditi 2017 e osservando altresì le nuove regole in tema di invio del modello F24. Per i titolari di partita Iva, infatti, fin dall'entrata in vigore della nuova norma (lo scorso 24 aprile), tutte le compensazioni andranno gestite esclusivamente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).

Sanzioni

Le nuove regole contemplano anche una specifica disposizione sul versante sanzionatorio. Il contribuente che compensa senza l'apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell'ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, seppur non specificata nella nuova norma, si applica ordinariamente nella misura del 30 per cento.

Inoltre, è stata vietata la procedura della compensazione di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/1997, in presenza di versamento all'Erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati. In pratica, in caso di indebita compensazione, in sede di riversamento dell'imposta stessa non sarà più possibile compensarla a sua volta con altri crediti vantati dal contribuente.

Il canale per l'F24

Nuove e più stringenti regole si applicano anche per le modalità di inoltro del modello F24 oggetto di compensazione per i soggetti titolari di partita Iva.

In sostanza, per questi contribuenti viene introdotto un obbligo generalizzato per le compensazioni di Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di



compensazione e questo indipendentemente dal fatto che l'imposta che si va a compensare sia o meno oggetto di visto in dichiarazione. Per i titolari di ditta, quindi, per le imposte sopra specificate, non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.

F24 a saldo zero

Le novità normative introdotte dal DL 50/2017, visto anche l'accavallarsi continuo di cambiamenti sul tema, necessitano un riepilogo delle regole generali sull'utilizzo dei modelli F24 a seconda delle casistiche specifiche.

Gli F24 a zero, sia per i titolari di partita Iva, che per i privati continuano a poter essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi «F24 web» o «F24 online» dell'agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio «F24 cumulativo» (disciplinato da apposita convenzione con l'agenzia delle Entrate) e del servizio «F24 addebito unico» (provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007).

F24 con saldo positivo

Si tratta dei modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero. In questo caso, a seguito dell'introduzione delle nuove regole è ora necessario distinguere fra privati e partite Iva. Per i titolari di ditta, infatti, possono essere utilizzati solo i canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, mentre per i privati è ancora possibile avvalersi dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

F24 senza compensazioni

I contribuenti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 per qualunque importo (anche sopra i mille euro), senza utilizzo di crediti in compensazione, anche in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione). Tutti i titolari di partita Iva hanno, invece, l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lorenzo Pegorin

Gian Paolo Ranocchi

MANOVRA CORRETTIVA/ In fase di merito possibile chiudere con la conciliazione

Sanatoria liti senza previsioni

Sull'importo non ha rilievo la sorte del contenzioso

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Liti pendenti da chiudere per l'intero importo contestato senza alcun rilievo per la sorte del contenzioso: la convenienza, dunque, sarà ancorata all'esito nel frattempo verificatosi in relazione al grado di giudizio pendente. Senza dimenticare che, in ogni caso, a livello di giudizio di merito sarà ancora possibile perseguire una ipotesi di conciliazione. Sono queste le riflessioni che emergono dalla lettura delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legge n. 50 finalmente approvato in *Gazzetta Ufficiale* che contiene la disciplina della facoltà di chiusura delle liti pendenti.

La formulazione della norma. Da un punto di vista letterale va detto che la norma è molto chiara nel disciplinare i presupposti di accesso e le relative modalità operative. Infatti:

- l'accesso alla definizione agevolata è consentito in caso di costituzione in giudizio av-

venuta in primo grado entro il 31 dicembre 2016 in relazione a quegli atti in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Tale perimetro evidenzia dunque una prima differenziazione rispetto alla rottamazione dei ruoli in cui, evidentemente, l'accesso alla sanatoria era consentito anche in caso di affidamento di somme a Equitalia da parte degli enti previdenziali; le somme dovute sono costituite dall'importo accertato maggiorato degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo ma senza che siano dovute sanzioni e interessi di mora; se la lite riguarda le sanzioni è dovuto l'importo del 40% delle stesse fermo restando che in caso di sovrapposizione con la rottamazione nulla è dovuto; la domanda di chiusura va presentata entro il 30 settembre 2017 data entro la quale è anche dovuto il versamento del 40%. Successive rate del 40% da versare entro il 30 novembre 2017 e residuo entro il 30 giugno 2018. Nessun versamento rateizzato è possibile nel caso la lite non sia di importo superiore a 2

mila euro. Il richiamo a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo in materia di accertamento con adesione non chiarisce l'assoluta impossibilità di compensazione delle somme dovute; le controversie che potenzialmente rientrano nel perimetro applicativo delle liti pendenti non sono sospese a meno che non si faccia espressa richiesta al giudice ed in questo caso il processo è sospeso sino al 10 ottobre 2017.

Il rapporto con la rottamazione dei ruoli e la convenienza alla chiusura. La norma nella sua stesura finale ha risolto il pasticcio normativo che si era creato in relazione alla precedente formulazione e cioè la necessità di accedere, al ricorrere delle relative condizioni, alla rottamazione dei ruoli. Nella stesura il rapporto tra le due definizioni agevolate è rappresentato da una sorta di vincolo alla definizione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 193 del 2016 solo se è stata presentata la relativa domanda. Per il resto, le due procedure viaggiano

su binari del tutto autonomi e, dunque, sarà necessario valutarne la complementarietà ovvero la relativa convenienza. Infatti, laddove sia stata presentata la domanda di rottamazione dei ruoli in relazione ad una parte dell'imposta decisa in contenzioso, la sanatoria delle liti pendenti potrà rappresentare la porzione residua per la chiusura definitiva della lite medesima. Come infatti chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 2 del 2017, la rottamazione dei ruoli chiudeva la lite limitatamente alla parte oggetto di affidamento all'ente deputato alla riscossione delle relative somme ma non estingueva definitivamente la controversia. Ciò posto, dunque, la disposizione del decreto legge n. 50 del 2017 si innesta potenzialmente sulla precedente sanatoria. Per chi invece non ha prestato la domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge 193 del 2016 non avvengono le condizioni di accesso o per scelta, la valutazione sulla opportunità di chiudere la lite con le disposizioni

contenute nell'articolo 11 del decreto legge n. 50 del 2017 attiene evidentemente sia alla convenienza che alla disponibilità finanziaria esistente. È del tutto evidente che nell'ipotesi in cui vi sia una soccombenza totale in secondo grado di giudizio con una potenziale pendenza dei termini per il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione l'incertezza derivante da tale giudizio potrebbe far propendere per la valutazione della chiusura. A diverse conclusioni si potrebbe giungere nell'ipotesi in cui, invece, la soccombenza si sia verificata dopo il primo grado di giudizio anche in considerazione del fatto che, anche nel successivo grado di merito si potrebbe valutare la possibilità di accesso all'istituto definitorio della conciliazione giudiziale tenendo comunque in considerazione l'ammontare delle sanzioni che sono comunque dovute in relazione a tale istituto in luogo dell'assenza delle stesse nella procedura di definizione della lite.

Rottamazione ruoli, il rilascio della certificazione fiscale al pagamento

Rottamazione dei ruoli, rilascio in tempi differenti per Durc e certificazione fiscali. La manovra correttiva ha infatti posto rimedio alle problematiche relative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva, cosiddetto Durc, senza però nulla disporre in relazione al rilascio da parte dell'Agenzia delle entrate della certificazione a favore degli enti pubblici della inesistenza di debiti a carico del contribuente di importo superiore ai 10 mila euro. In assenza di coperture normative ad hoc il rischio è che i funzionari di Equitalia, nonostante la presenza della domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente, si rifiutino di rilasciare la suddetta certificazione impedendo, di fatto, la riscossione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

L'intervento del decreto legge n. 50 del 2017 in materia di rilascio del Durc potrebbe tuttavia aprire uno spiraglio anche in materia di certificazione dei crediti. Seguendo quanto è stato previsto in tema di rilascio del documento unico di regolarità contributiva da parte degli enti preposti, in presenza della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere delle disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli, si potrebbe infatti ipotizzare un'interpretazione estensiva della norma anche per le certificazioni in questione.

Rispetto al documento unico di regolarità contributiva la materia inerente

le certificazioni della non esistenza di carichi a ruolo impagati per importo superiore ai 10 mila euro attiene però anche aspetti direttamente afferenti la tutela del credito erariale. Infatti l'articolo 48 del dpr 602 del 1973 prevede che prima di effettuare un qualsiasi pagamento di importo superiore a diecimila euro, la pubblica amministrazione deve verificare se il beneficiario sia «inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo» e, in tal caso, non procedere al pagamento e segnalare «la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo».

Questa circostanza fa sì che in presenza di debiti per carichi esattoriali superiori a detto importo non solo l'agente della riscossione è costretto

a non rilasciare certificazione positiva ma deve addirittura attivarsi per tutelare il credito erariale attraverso un pignoramento presso terzi, l'ente pubblico richiedente, del credito vantato del contribuente.

In relazione al documento unico di regolarità contributiva, l'articolo 55 della manovra correttiva ha previsto (si veda *ItaliaOggi* di ieri) che in presenza della domanda di rottamazione dei carichi pendenti aventi a oggetto avvisi di addebito di premi e contributi, gli enti preposti rilascino comunque il Durc, con possibilità di revoca dello stesso in caso di mancato perfezionamento della procedura di rottamazione (mancato pagamento della o delle rate dovute). In relazione alla certificazione di non esistenza di debiti a ruolo superiori a dieci mila euro il problema che può porsi è dunque quello che in caso di rilascio da parte dell'agente della riscossione sulla base della domanda di definizione agevolata presen-

tata dal debitore, il successivo non perfezionamento potrebbe giungere quando la garanzia per l'erario, data appunto dal credito che il debitore vanta nei confronti della pubblica amministrazione, è ormai svanita per effetto dell'incasso dello stesso.

Allo stato dell'arte, salvo ulteriori interventi, si potrebbe ipotizzare il rilascio della certificazione vincolando la stessa al perfezionamento della procedura di definizione agevolata sia in relazione ai tempi che alle somme. Pertanto in presenza di un credito nei confronti di un ente pubblico di importo superiore a quello dei carichi pendenti oggetto di definizione, la certificazione potrebbe consentire lo sblocco totale a condizione che il debitore vincoli a favore dell'agente della riscossione l'importo del credito corrispondente ai carichi a ruolo.

Andrea Bongio

Risparmio energetico, da oggi le domande per 100 milioni di euro alle imprese del Sud

di Alessandra Marra

Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per ridurre consumi energetici ed emissioni di gas nelle aree produttive

26/04/2017



26/04/2017 – Da oggi le imprese del Sud possono presentare domanda di contributo per il bando previsto dal [DM 7 dicembre 2016](#) che promuove, con uno stanziamento di 100 milioni di euro, l'efficientamento energetico delle aziende in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Risparmio energetico: domande per l'agevolazione

Le domande possono essere inviate **a partire dalle ore 12.00 di oggi esclusivamente online**, attraverso la piattaforma Invitalia dedicata. L'impresa (o la rete di imprese) proponente può presentare domanda online attraverso il suo rappresentante legale o un procuratore speciale. **Per presentare domanda di agevolazione** è necessario:

1. [registrarsi](#) alla piattaforma dedicata ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario

2. una volta registrati, accedere all'[area riservata](#) per compilare direttamente online la domanda. Invitalia, ricevute le domande, valuterà i progetti e procederà **all'erogazione delle agevolazioni, fino ad esaurimento** delle risorse disponibili.

Efficienza energetica: cosa prevede il bando

Il bando incentiva programmi di sviluppo che consentano la **riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti** delle imprese e delle aree produttive del Sud. Possono accedere alle agevolazioni le imprese, di qualunque dimensione, che realizzano programmi di sviluppo riferibili ai settori d'impresa **qualificabili come energivori**. È previsto, inoltre, che possano beneficiare delle agevolazioni anche le imprese, di qualunque dimensione, **qualificabili come a forte consumo di energia** e rientranti nell'elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Tra le attività ammissibili, indicate nell'[allegato al DM](#), quelle per la: fabbricazione di porte e finestre in legno, fabbricazione di altri elementi in legno e di **falegnameria per l'edilizia**, realizzazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta, **produzione di cemento, calce e gesso**, trattamento dei rifiuti ecc.

Risparmio energetico: tipologia di finanziamento

L'investimento minimo dovrà essere di 20 milioni di euro e potrà essere realizzato nelle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, con esclusione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Tra le varie **tipologie di finanziamento** sono previsti:

- contributo a fondo perduto in conto impianti;
- contributo a fondo perduto alla spesa;
- finanziamento agevolato;
- contributo in conto interessi.

L'entità degli incentivi **dipende dalla tipologia di progetto**, dalla **localizzazione** dell'iniziativa e dalla dimensione d'impresa.

© Riproduzione riservata



NEL DISTRETTO EMILIANO

La gomma plastica in cerca di periti

Ilaria Vesentini • pagina 11

COLLABORAZIONE

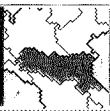
Gli industriali sono entrati nel consiglio di istituto, hanno investito sui libri e acquistato tecnologie all'avanguardia per i laboratori

Distretti. La mancanza di personale qualificato frena le imprese del polo reggiano - Al via sinergie con il mondo della scuola

La gomma-plastica cerca periti

L'obiettivo è raddoppiare il numero degli studenti iscritti agli istituti tecnici

EMILIA
ROMAGNA



Ilaria Vesentini

BOLOGNA

«Siamo un distretto ad altissima tecnologia e specializzazione con una forte concentrazione geografica. Nel 2009 qui le campane suonavano a morto, oggi invece cresciamo a doppia cifra, ma a frenarci è la mancanza di personale qualificato: su tre tecnici che cerchiamo ne troviamo uno sul mercato». Ivano Parmegiani, fresco di riconferma alla guida del gruppo Gomma-materie plastiche (Gam) di Unindustria Reggio Emilia ha un obiettivo prioritario nel suo mandato: rafforzare le sinergie con il mondo scolastico e accademico per rimediare al più grosso ostacolo allo sviluppo del comparto, che dopo aver perso dal 2007 al 2015 oltre il 20% dei volumi oggi conta 750 milioni di euro di giro d'affari e 2.500 addetti.

Il primo traguardo da raggiungere è raddoppiare i ragazzi degli istituti tecnici coinvolti nei progetti di alternanza scuola-lavoro per arrivare a raddoppiare anche gli iscritti. Su tutti quelli dell'Its Luigi Einaudi di

Correggio, nel cuore del cluster, con cui il gruppo Gam sta collaborando in un crescendo da sette anni e con cui ha dato vita nel 2012 al primo corso di meccatronica a indirizzo plasturgico: gli industriali hanno iniziato finanziando ore di approfondimento con docenze esterne e hanno via via strutturato la partnership entrando nel consiglio di istituto, investendo sui testi scolastici (hanno prodotto il manuale per il terzo e il quarto anno di studi) e acquistando tecnologie di ultima generazione per i laboratori scolastici, dalla pressa a iniezione full electric alla stampante 3D appena installata, per preparare i ragazzi anche ai processi 4.0 di stampaggio additivo che stanno prendendo piede ora nelle aziende più avanzate. Quest'anno all'indirizzo meccano-plastico dell'Its si arriverà per la prima volta a tre prime, con una settantina di iscritti (erano 49 lo scorso anno scolastico), «ma parliamo pur sempre di una ventina di diplomati l'anno che potranno salire a 30, troppo pochi, ce ne servono almeno il doppio a solo a noi aziende della gomma-plastica del distretto. Senza competenze professionali elevate non c'è innovazione né sviluppo, ma la svolta culturale deve iniziare

dalle famiglie», sottolinea Parmigiani, ricordando un dato: il 97% dei diplomati all'Einaudi dal 2013 in avanti o lavora o studia all'università, la disoccupazione non esiste.

Ma Confindustria Reggio Emilia guarda anche oltre: «Per ora è solo un'idea, ma stiamo lavorando a un percorso universitario sulle materie plastiche. A Modena c'è il corso di Ingegneria dei materiali, ma è generico, mentre il nostro progetto sarebbe creare assieme all'UniMore un corso specialistico qui, a Correggio, dove si concentra il 34% delle imprese del territorio», spiega il presidente del gruppo Gam. Parmigiani è ad di Stampotecnica, una delle circa 100 aziende di Correggio (su 270 in provincia) specializzata nello stampaggio ad iniezione di tecnopolimeri, sia conto terzi che a marchio proprio (con il brand Aircomp nei componenti pneumatici), una settantina di dipendenti e 8,5 milioni di euro di fatturato, per il 25% export.

La bassa incidenza dell'export - il 25% di Stampotecnica è un dato il linea con la media del cluster - è un altro fronte su cui l'industria della plastica reggiana deve investire, con l'ambizione di raddoppiare la quota nel giro di pochi anni. «Il nostro è in realtà export indiretto, perché i nostri

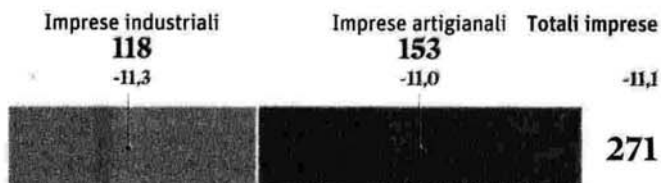
principali clienti sono player internazionali che operano nel territorio ma esportano la quasi totalità delle produzioni. Dobbiamo però allargare il portafoglio e i mercati, perché la specializzazione non ci fa difetto, ci mancano la struttura, l'organizzazione», precisa Parmigiani, ribadendo i claim dell'aggregazione e della crescita dimensionale emersi anche dalla ricerca commissionata a Plastic Consult sul distretto: il 75% delle industrie ha meno di 10 milioni di fatturato, il 63% non arriva ai 4 milioni di euro, quelle sopra ai 20 milioni sono il 13,6%, il 60% fa terziario puro. Piccole aziende superspecializzate in stampaggio a iniezione e termoformatura, che a valle hanno i big dell'automotive (primo settore di destinazione delle materie plastiche lavorate nel Reggiano), della meccatronica, della meccanica agricola, del packaging, del pharma.

Per raggiungere il raddoppio di giovani qualificati e di quota export c'è un'altra strategia che gli industriali reggiani della gomma-plastica stanno mettendo a punto, perché aiuterebbe a valorizzare la specializzazione del territorio: quella del riconoscimento ufficiale di distretto industriale, che ancora manca.

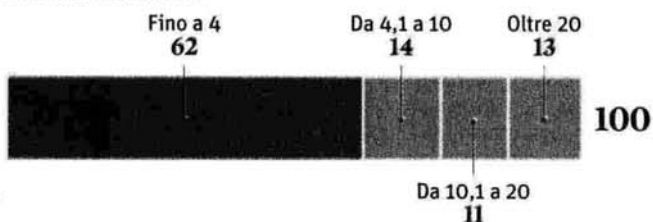
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il distretto reggiano della gomma-plastica

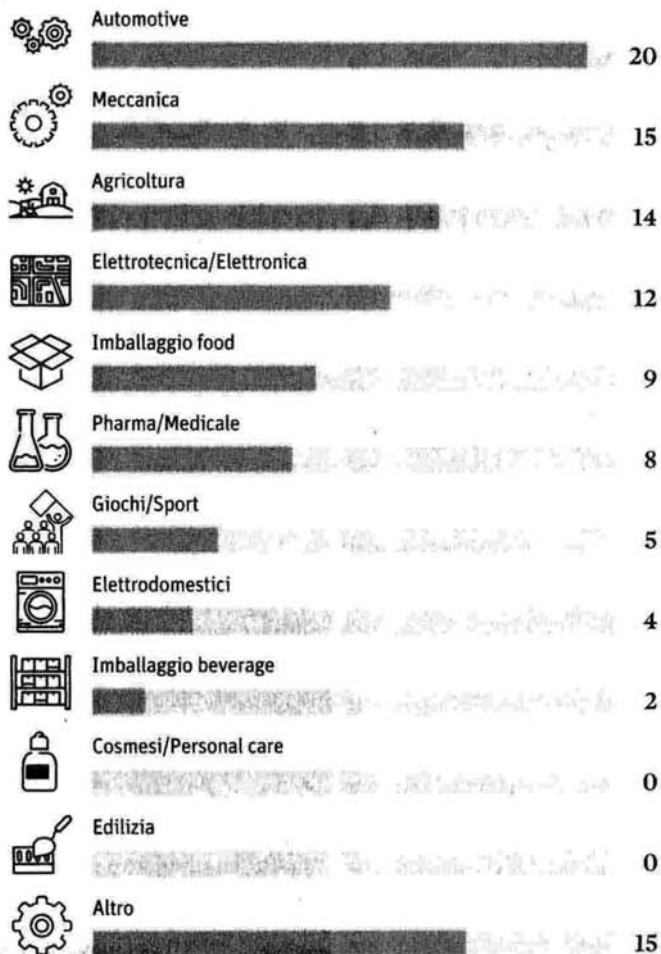
Imprese industriali e artigianali attive nel settore "fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche" in provincia di Reggio Emilia.
3° trimestre 2015 e variazione percentuale 2015/2005



Distribuzione delle imprese per classe di fatturato
Dati in milioni di euro



I settori di sblocco del distretto, terzisti, frequenza delle risposte



Fonte: Plastic Consult su dati Movimprese Unioncamere; Plastic C., rilevazione diretta 2015

